

## **LINEE GUIDA PER I TITOLARI DI PALESTRE ED ALTRI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' GINNICHE**

Le palestre e i locali genericamente adibiti allo svolgimento di attività ginniche non sono disciplinati da normative nazionali specifiche ad eccezione delle palestre scolastiche per le quali si fa riferimento alla normativa generale per l'edilizia scolastica cioè il DM 18.12.1975 e successive modificazioni.

Tuttavia, a livello locale, è sempre stata avvertita la necessità di una regolamentazione di tali ambienti in cui la presenza contemporanea di numerose persone comporta inevitabili conseguenze sia in termini di sicurezza sia sul piano igienico e sanitario. Mentre gli aspetti di sicurezza sono sempre stati dettati da normative nazionali, i requisiti igienico-sanitari sono invece stati rimandati ai regolamenti locali d'igiene che si sono succeduti stabilendo, di volta in volta, le caratteristiche degli ambienti e le modalità di controllo dell'autorità sanitaria locale sul funzionamento di queste attività. La possibilità di normare questi esercizi a livello locale, se da un lato ha indubbiamente comportato differenze territoriali, ha, dall'altro, consentito una maggiore facilità di adeguamento all'evoluzione delle conoscenze igieniche e della cultura sanitaria nonché una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze delle comunità locali utilizzatrici di questi impianti.

### **PREMESSA**

Attualmente la maggior parte dei comuni del territorio dell'Azienda USL di Bologna ha adottato un regolamento locale di igiene basato su una proposta formalizzata della Conferenza Metropolitana della Provincia di Bologna alla cui stesura il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna ha attivamente contribuito.

L'art. 43 di questo regolamento disciplina le palestre ed altri locali adibiti ad attività ginniche fissando requisiti edilizi, dotazioni minime di servizio e modalità di apertura.

Rispetto ad analoghi precedenti documenti, quest'ultima stesura non prevede l'obbligo dell'autorizzazione comunale: **i titolari sono tenuto soltanto a comunicare l'apertura o le eventuali trasformazioni al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL.**

Per consentire quindi a coloro che intendono impegnarsi in questo tipo di attività di evitare disagi legati all'applicazione della nuova normativa il Dipartimento di Sanità Pubblica ha predisposto, oltre ad una specifica procedura interna ai fini del controllo di tali attività, una modulistica di riferimento per l'inoltro della comunicazione e per la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento nonché l'indicazione della documentazione tecnica da produrre all'atto della comunicazione.

### **MODALITA' DI INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE DI APERTURA E/O DI TRASFORMAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una palestra provvederà ad inoltrare la comunicazione prevista su apposito modulo datato e firmato.

Alla comunicazione dovranno essere allegati i documenti elencati nel modulo stesso e l'autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti.

L'esercizio dell'attività potrà essere iniziato, sotto la responsabilità del titolare e/o Legale Rappresentante, contestualmente all'inoltro della comunicazione.

A seguito della comunicazione inoltrata il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna provvederà ad avviare la valutazione della documentazione.

Entro 60 gg. Dalla data di consegna della comunicazione il titolare riceverà indicazione in merito agli adeguamenti da adottare e ad eventuali integrazioni da apportare alla documentazione già presentata.

Si segnala che l'attività in questione potrà essere in ogni momento sottoposta a controllo da parte di personale del Dipartimento di Sanità Pubblica nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.